

n. 2 – 10 aprile 2019

## **PARTECIPAZIONE ALLE PROVE CONCORSUALI E GRAVIDANZA**

**Una candidata attualmente residente in un paese extraeuropeo ha inviato domanda di partecipazione a un concorso pubblico per Ricercatore. La stessa candidata ha comunicato di essere all'ottavo mese di gravidanza e quindi di essere impossibilitata a viaggiare per essere presente nella sede indicata per sostenere la prova scritta del concorso nella data prevista.**

**Quale soluzione possiamo proporre?**

Il problema si pone soprattutto per le donne con gravidanza a rischio e per le donne che devono spostarsi in aereo. Infatti, in gravidanza è possibile viaggiare (se munite di certificato medico) sino alla 36° settimana, mentre superato tale termine (36° settimana in poi) scatta il cosiddetto “divieto di decollo”, per evitare il pericolo che il piccolo venga alla luce in aereo. In questo caso non è, dunque, possibile viaggiare in aereo neppure se si è in possesso del certificato medico. Soccorrono, per la risoluzione del quesito gli artt. 3 e 51 della Costituzione che garantiscono a tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, la possibilità di accesso agli uffici pubblici. Ciò in ragione del più generale principio di uguaglianza sancito dalla carta costituzionale, dalla legislazione nazionale con l'art. 1 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). L'art. 1 del richiamato decreto prevede che *«la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione»*. L'art. 27 dello stesso decreto stabilisce che *«è vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda l'accesso al lavoro, in forma subordinata, autonoma, o in qualsiasi altra forma, compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione, e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale anche per quanto riguarda la creazione, la fornitura di attrezzature o l'ampliamento di un'impresa o l'avvio o l'ampliamento di ogni altra forma di attività autonoma»*. A livello comunitario, ulteriormente, è bene richiamare la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto concerne l'accesso al lavoro. L'Amministrazione deve assicurare il principio di uguaglianza ponendo in essere tutti i comportamenti necessari per garantire di fatto tale principio. È obbligo dunque per l'Amministrazione pubblica adottare ogni misura necessaria per garantire la tutela della donna e della maternità e assicurarle la partecipazione al concorso in condizioni di parità effettiva con gli altri candidati. Così sanciscono le recenti pronunce giurisprudenziali Tar Lazio, sentenza n. 7826/2017 e TAR Calabria sentenza n. 1134/2010. La soluzione, pertanto, è coinvolgere l'Ambasciata e far svolgere lì la prova. Si dovranno porre in essere tutte le cautele affinché anche in sede di correzione dell'elaborato, sia garantito il principio dell'anonimato e della non riconoscibilità (quindi materiale timbrato e vidimato dalla Commissione, utilizzo di penna che non comporti riconoscimento, vigilanza durante le prove, rispetto del sistema delle doppie buste). In ausilio a ciò vi è anche la tecnologia, che consente il collegamento da remoto (per esempio per il rispetto della contestualità): attenzione però al fuso orario e all'ora legale!